PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 305/10^

1^ COMM. CONSILIARE

2^ COMM. CONSILIARE

Consiglio delle Autonomie locali

4^ Seduta

Lunedì 11 dicembre 2017

Deliberazione n. 6 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Adozione della proposta di legge recante: "Integrazioni alla legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 (Istituzione e disciplina del Consiglio regionale delle Autonomie locali)" ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto regionale.

Presidente: Salvatore Lamirata
Segretario: Maria Stefania Lauria
Funzionario: Sirio Rocco

Consiglieri assegnati 31
Consiglieri presenti 12, assenti 19

...omissis...

Il Presidente, dopo gli interventi del Sindaco San Giovanni di Gerace Vumbaca Pino, pone in votazione l'adozione, ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto regionale, della proposta di legge in argomento con autorizzazione alla trasmissione al Presidente del Consiglio regionale e, deciso l'esito – presenti e votanti 12, a favore 12 - ne proclama il risultato:

"il Consiglio delle Autonomie locali approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Lamirata

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

IL FUNZIONARIO f.to Sirio

E' conforme all'originale.

Reggio Calabria, 11 dicembre 2017

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
SETTORE. SEGRETERIA ASSEMBLEA E AFFARI GENERALI

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta di legge in oggetto reca disposizioni integrative all'articolo 2 della legge regionale istitutiva del Consiglio delle Autonomie locali (1/2007) che mirano, sostanzialmente, a garantire in seno al Consiglio la rappresentanza della Città metropolitana di Reggio Calabria, in luogo della soppressa Provincia di Reggio Calabria, e l'esercizio della facoltà di delega ai membri di diritto, di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2 comma 1, in caso di impedimento a partecipare alle sedute del CAL nella considerazione di una loro "adesione obbligata" al Consiglio.

In particolare, l'integrazione afferente la rappresentanza della Città metropolitana di Reggio Calabria, istituita con il decreto legge 5 novembre 2012, n. 188 "Disposizioni urgenti in materia di Province e Città metropolitane", non incide sulla composizione numerica del CAL, che rimane invariata, ma aggiorna semplicemente le disposizioni della legge regionale n. 1/2007 al dato normativo nazionale che, per la Calabria, ha stabilito la soppressione della Provincia di Reggio Calabria e la contestuale istituzione della relativa Città metropolitana, i cui organi sono stati dettagliatamente disciplinati nella successiva legge 7 aprile 2014, n. 56 (c.d. Legge Delrio).

La disposizione relativa alla facoltà dell'esercizio di delega per i membri di diritto è finalizzata, principalmente, a colmare un vuoto normativo che nella precedente legislatura ha causato non pochi problemi al normale svolgimento dei lavori del Consiglio data la rilevanza numerica riconosciuta alla suddetta componente.

In effetti, la difficoltà di conciliare i gravosi impegni istituzionali dei Presidenti delle Province e dei Sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia con l'attività del Consiglio delle Autonomie locali ha, di fatto, condizionato la maggior parte delle sedute le quali sono andate deserte per mancanza del numero legale.

Quindi, la concessione della suddetta facoltà oltre a consentire una più ampia partecipazione alle sedute del Consiglio, ovviando alle problematiche appena evidenziate, assicura il rispetto del disposto dell'articolo 14 del Regolamento del CAL secondo cui è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio per riunirsi validamente e per deliberare.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente proposta di legge si riferisce a modifiche di norme di tipo ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto, come si evince dall'articolo 1, la disposizione è finalizzata a consentire la facoltà di delega ai membri di diritto del CAL in caso di impedimento a partecipare alle sedute.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo : Legge regionale "Integrazioni alla legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 (Istituzione e disciplina del Consiglio regionale delle Autonomie locali)"

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A " annuale, P " Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	**Descrizione spese**	**Tipologia** **I o C**	**Carattere Temporale** **A o P**	**Importo**
Art. 1	Non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale			/

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Come già riportato nella relazione illustrativa e nella parte iniziale della relazione tecnico-finanziaria, le disposizioni della presente legge sono esclusivamente di carattere ordinamentale poiché mirano a garantire in seno al Consiglio la rappresentanza della Città metropolitana di Reggio Calabria, in luogo della soppressa Provincia di Reggio Calabria, e l'esercizio della facoltà di delega ai membri di diritto, di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2 comma 1, in caso di impedimento a partecipare alle sedute del CAL. Quindi, le suddette disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione**: indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- **stima parametrica**: rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- **tetto di spesa**: individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- **mancata indicazione**: specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma / capitolo	**Anno 2017**	**Anno 2018**	**Anno 2019**	**Totale**
/	/	/	/	/
Totale				

Art. 1

(Integrazioni all'articolo 2)

1. All'articolo 2 sono apportate le seguenti integrazioni:

   d) alla lettera a) del comma 1 dopo le parole: "i Presidenti delle Province" sono inserite le seguenti parole: "e il Sindaco della Città metropolitana di Reggio Calabria.";

   e) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. La funzione di componente del Consiglio delle Autonomie locali è delegabile soltanto per i membri di diritto di cui alle lettere a) e b) del comma 1.";

   f) dopo il comma 4 è inserito il seguente comma: "4bis. I componenti di diritto di cui alle lettere a) e b) del comma 1 possono, di volta in volta, delegare espressamente a rappresentarli alle sedute il Vice Sindaco o il Vice Presidente dei rispettivi enti o gli amministratori locali dei rispettivi enti, individuati ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.".

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

F.to Il Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali

(Salvatore Lamirata)

E' conforme al testo approvato dal Consiglio delle Autonomie locali nella seduta dell'11 dicembre 2017.

Reggio Calabria, 11 dicembre 2017

IL SEGRETARIO

(Avv. Maria Stefania Lauria)

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
SETTORE SEGRETERIA ASSEMBLEA E AFFARI GENERALI